

Nella procedura n. 2211/2025 R.G.



TRIBUNALE ORDINARIO di PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. R.G. 2211/2025

tra

Parte_1 avv. GUASTI MARIA CARLA)

OPPONENTE

e

CP_1 avv.ti SERRA PIERLUIGI e DE SICA MICHELE)

OPPOSTA

*

Oggi 05/05/2026, innanzi al Giudice dott.sa Cristina Ferrari sono comparsi l'Avv. Guasti per *Parte_1* e l'Avv. Serra per *CP_2*

I procuratori delle parti precisano le conclusioni, rispettivamente, come da citazione e comparsa costitutiva e discutono oralmente la causa. L'Avv. Guasti richiama le proprie difese, l'avv. Serra valorizza la presenza di clausole sbilanciate a favore di *Pt_1* quale la deroga all'art. 1664 cod. civ., rinuncia del prestatore a ulteriori compensi per errata valutazione del prezzo, deroga all'art. 1227 cod. civ., la presenza di doppia sottoscrizione, la mancata allegazione di un principio di prova della negoziazione; per il resto si riposta alle proprie difese.

Dopo breve discussione orale, il Giudice si ritira in camera di consiglio per la decisione.

All'esito della camera di consiglio, il Giudice pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*, dandone lettura e depositandola telematicamente.

Il Giudice
Cristina Ferrari



**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PARMA
SECONDA SEZIONE CIVILE**

Il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa Cristina Ferrari, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c. la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. R.G. **2211/2025**

tra

Parte_1 **in persona del legale rappresentante pro tempore** **Parte_2**
con il patrocinio dell'Avv. Carla Maria Guasti come da mandato in atti,

OPPONENTE

CP_2 **in persona del legale rappresentante pro tempore** **CP_3**
[...],
con il patrocinio degli Avv.ti Pierluigi Serra e Michele De Sica come da mandato in atti,

OPPOSTA

OGGETTO: “Opposizione a decreto ingiuntivo n. 667/2025 emesso dal Tribunale di Parma il 29.05.2025”.

Conclusioni: “Come da verbale dell'udienza odierna”.

Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione

Parte_1 ha proposto opposizione al decreto in oggetto, con cui le è stato ingiunto il pagamento somma di 151.504,50 Euro, oltre interessi e spese, complessivamente risultante dalle fatture n. 9, 10, 11, 12 emesse nell'anno 2024 da **CP_2** per lavori edili eseguiti e nolo di attrezzature di cantiere, oggetto dei contratti del 1° e del 12 agosto 2023 stipulati tra le parti e prodotti.

Alla base dell'opposizione finalizzata alla revoca del provvedimento monitorio, **Parte_1** ha posto plurimi motivi e fatto valere, in via preliminare, l'operatività della clausola compromissoria al punto 6 del contratto di appalto; nel merito, ha dedotto l'assoluta mancanza di prova dei crediti genericamente indicati e unilateralmente quantificati nelle fatture di **CP_1**

[...]

Vi è stata articolata replica difensiva della società opposta, incentrata sull'inefficacia della clausola di arbitrato irrituale per intervenuta rinuncia tacita di **Pt_1** ad avvalersene, nonché

manca di specifica approvazione ex art. 1341 cod. civ., e sulla affermata, piena dimostrazione del proprio diritto di credito.

Con ordinanza del 30.03.2026 è stata rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto e, in assenza di istruttoria, la causa è pervenuta all'udienza odierna per essere discussa e contestualmente decisa.

L'opposizione merita parziale accoglimento per le ragioni e nei limiti seguenti, da cui la necessità di revocare il decreto ingiuntivo n. 667/2025 emesso da questo Tribunale il 29.05.2025.

L'eccezione preliminare di **Parte_1** relativa alla devoluzione della controversia ad arbitri, per quanto attiene ai crediti nascenti dalla pattuizione del 01.08.2023, è fondata e da accogliere.

Il "contratto di prestazione d'opera" – qualificabile come appalto stante la natura societaria dell'impresa incaricata dei lavori edili, **CP_2** -, contiene al punto 6) la seguente previsione (Risoluzione delle controversie: clausola compromissoria e legge applicabile): *"Ogni controversia, di qualunque natura, tra l'impresa e il prestatore d'opera che non sia stato possibile risolvere in corso d'opera o ad avvenuta ultimazione dei lavori, relativa alla validità, efficacia, interpretazione ed esecuzione del presente contratto, sarà deferita al giudizio di un Collegio Arbitrale ... La controversia sarà definita dagli arbitri mediante determinazione contrattuale ex art. 808 c.p.c. e si dovrà svolgere nel comune di Parma"*.

Di tale clausola non può essere affermata la nullità per sua vessatorietà e mancanza di specifica approvazione da parte di **Parte_1** in ragione del fatto che essa è inserita in contratto non destinato a regolare un numero indeterminato di rapporti, bensì unicamente quello intercorso tra **Parte_1** e **CP_2** ciò che rende inoperante la previsione degli ex artt. 1341 e 1342 c.c., invocata da parte opposta per quanto attiene alla necessaria doppia sottoscrizione della clausola arbitrale.

Il convincimento anzi espresso è supportato dal testo contrattuale, privo di elementi esteriori che permettano di ricondurlo alla volontà di un solo predisponente – indicato dall'opposta in **Pt_1** –, non essendo redatto su carta intestata o contenente segni distintivi della società opponente e contenendo esso clausole manifestamente concordate: l'importo orario della prestazione risulta, dallo stesso contratto, essere stato forfetariamente per espressa pattuizione e *"di comune accordo tra le parti"* fissato in 30 Euro orari; il prezzo definito complessivamente in contratto risulta essere stato proposto e accettato da **CP_2** nella più completa ed approfondita conoscenza della qualità e tipo di lavoro da svolgere; la determinazione del compenso di eventuali lavori aggiuntivi e varianti è subordinata dal contratto a nuovo accordo tra le parti e all'accettazione di nuovi prezzi da parte dell'impresa; vi è pattuizione tra le parti anche in ordine all'assoluto divieto di cessione del contratto.

Sempre dal tenore letterale del contratto di appalto si evince la sua inidoneità a disciplinare in modo uniforme una serie di rapporti, poichè mirato alla specifica regolamentazione dei lavori di ricostruzione dell'immobile di Marano in Parma, in via Campanini Bonfanti n. 6, del loro costo, della data di loro inizio il 01.08.2023 di loro ultimazione al 31.12.2024: si tratta dunque di titolo negoziale privo dei requisiti che rendono operativa la disciplina dell'art. 1341 cod. civ. Occorre anche evidenziare, rispetto alla replica di **CP_1** circa la mancata dimostrazione di negoziazione preliminare alla conclusione dell'accordo – della quale invece si trova traccia nel contratto per quanto suesposto - ,che la predisposizione unilaterale di condizioni generali di contratto è un fatto costitutivo della pretesa di chi ha interesse a far valere l'inefficacia di

una clausola vessatoria in mancanza di specifica approvazione per iscritto, onde è quest'ultimo a dover provare la ricorrenza di quella particolare fattispecie contrattuale: l'onere dimostrativo era dunque a carico della società opposta, che non lo ha assolto per quanto già osservato. Insussistente, per contro, l'onere di Pt_1 di dimostrare la trattativa individuale anteriore all'accordo, sostenuto da CP_2.

Si richiama sul punto giurisprudenza univoca, nel senso che la specifica sottoscrizione delle clausole vessatorie è prevista solo con riferimento ai cd. contratti per adesione, destinati a regolare una serie indefinita di rapporti e predisposti unilateralmente da un contraente, situazione non ricorrente nella fattispecie (v., per tutte, Cass., sez. 3, sentenza del 30 gennaio 2008, n. 2110).

Ciò posto, secondo un principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, l'improponibilità della domanda a causa della previsione di una clausola compromissoria è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo; tuttavia, è facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (cfr. Cass. civ., sez. II, n. 5265/2011;: *“Poiché nel procedimento per arbitrato non è prevista l'emanazione di provvedimenti monitori, il giudice ordinario, che ne sia richiesto, può emettere decreto ingiuntivo anche in ordine a rapporto oggetto di clausola compromissoria. Questa può portare alla declaratoria di incompetenza, con conseguente revoca del decreto, solo a seguito di eccezione dell'ingiunto, nel giudizio di opposizione avverso il decreto, sempre che, al momento della relativa pronuncia, non siano venute meno le condizioni ostative al potere di cognizione del giudice medesimo”* e, ancora, la recente ordinanza di Cass. Civ. Sez. VI 25939 del 24.09.2021 secondo cui *“In tema di competenza arbitrale, la presenza di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere dal giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto, ferma restando la facoltà, per l'intimato, di eccepire la competenza arbitrale in sede di opposizione, con conseguente necessità, per il giudice di quest'ultima, di revocare il decreto ingiuntivo ed inviare le parti dinanzi all'arbitro unico o al collegio arbitrale”*).

Pertanto, allorché sia rinvenibile nel contratto la presenza di una clausola compromissoria, posto che gli arbitri non possono pronunciare provvedimenti monitori, il giudice ha il potere di emettere un decreto ingiuntivo, il quale sarà, tuttavia, soggetto a revoca qualora, nella successiva fase di opposizione, venga eccepita l'incompetenza dell'ufficio giudiziario adito, stante la sussistenza di una clausola compromissoria.

E' perciò fondata e meritevole di accoglimento l'opposizione al decreto ingiuntivo con cui, così come nella specie, l'opponente eccepisce l'improponibilità della domanda laddove, in seno al titolo per cui è causa, risulti prevista una clausola compromissoria che devolve ad arbitri le possibili controversie che potrebbero insorgere tra le parti.

A tal riguardo, stante la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo in presenza della clausola compromissoria, non essendo contemplata l'emissione di provvedimenti *inaudita altera parte* in seno alla disciplina arbitrale, laddove sia proposta opposizione dal debitore ingiunto che eccepisca la competenza arbitrale, viene a cessare la competenza del giudice ordinario il quale, rilevata l'esistenza della clausola compromissoria, deve revocare il decreto ingiuntivo e rimettere la controversia al giudizio degli arbitri: corollario delle suesposte considerazioni è che il decreto ingiuntivo ottenuto da CP_2 va revocato in accoglimento della eccezione preliminare sollevata dall'opponente.

Tali considerazioni non sono inficiate dai rilievi ulteriori di CP_1 l'uno fondato sull'assunta operatività del criterio dell'art. 33 c.p.c., in realtà inoperante poiché presupponente

la connessione di procedimenti giurisdizionali, qui inesistente, l'altro sulla affermata rinuncia di **Parte_1** ad avvalersi della clausola di arbitrato dell'art. 6., anch'essa non provata dalla documentazione in fascicolo, e neppure dalla mail del 14.05.2025 (doc. 15 allegato al ricorso monitorio) per genericità dello scritto, essenzialmente riguardante la mancata restituzione della gru oggetto del contratto di nolo.

Passando a considerare proprio quest'ultimo aspetto, reputa questo Giudice che debba essere riconosciuto il credito di **CP_2** nascente dal contratto di noleggio a freddo del 12.08.2023 e portato dalla fattura n. n. 13/2024: il contratto menziona, tra i mezzi e attrezzature edili che ne sono oggetto, anche la gru Benedini B10/30, a cui si riferisce la fattura menzionata (vi si legge: *vi rimettiamo fattura per noleggio di gru Benedini B10 30 presso i vostri cantieri di Marano da gennaio 2024 ad aprile 2025, smontaggio e trasporto di gru a voi noleggiata*), dell'importo di 32.330,00 Iva inclusa.

L'obbligo dimostrativo dell'esistenza e del preciso ammontare del credito può ritenersi assolto dall'opposta, sulla base del predetto contratto di nolo, avuto riguardo ai suoi oggetto, obbligo restitutorio in capo a **Pt_1** compenso pattuito di 1.500,00 Euro mensili per la gru, facoltà di anticipata risoluzione da parte del locatore e obblighi connessi in capo al locatario (art. 9 prima parte).

A tali elementi valutativi si aggiungono gli ulteriori, rappresentati dalla documentata e incontestata volontà di **CP_2** di risolvere in contratto di nolo, fattispecie al verificarsi della quale l'art. 9 citato faceva discendere l'obbligo del locatario **Pt_1** di restituire l'apparecchio e corrispondere il prezzo del noleggio, indennità di mora e l'eventuale maggior danno.

L'inadempimento di **Pt_1** all'obbligo restitutorio è ammesso nella lettera inviata via pec il 14.05.2025 a **CP_2** – del tutto irrilevante la mancata richiesta restitutoria della gru da parte di **CP_2** visto il chiaro dato letterale dell'art. 9 del contratto di nolo quanto ad obbligo di restituzione a carico del locatario, causalmente connesso alla risoluzione anticipata del contratto su iniziativa del locatore. Il periodo di permanenza presso il cantiere di Marano, indicato in fattura da **CP_1** (pari a 16 mesi), è anch'esso provato dalla mail suindicata, oltretutto da quella proveniente dall'incaricato dello smontaggio del mezzo, da effettuarsi il 05.06.2025.

La debenza del compenso per il noleggio della gru Benedini B10 30 non risulta neppure contestato dalla società opposta nella pec del 14.05.2025 a nome del legale rappresentante **Parte_2** nella parte in cui è scritto “nessuna disconosce gli importi concordati”.

Neppure l'asserito disinteresse di **Parte_1** all'utilizzo della gru è riscontrato, al contrario dalla comunicazione suddetta, risulta che vi sia stata proposta dell'opponente a prolungare il nolo nei mesi successivi al maggio 2025 per l'esecuzione delle opere di messa in sicurezza del cantiere di Marano.

La condanna dell'opponente può essere emessa soltanto per la somma di 32.330,00 Euro, oltre interessi al saggio dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dalla data di scadenza della fattura n. 13/2024 (24.04.2025) al saldo effettivo.

Infine le spese del giudizio di opposizione sono poste a carico di **Parte_1** liquidate sul valore dell'accolto e sui valori medi di scaglione per le fasi di studio e introduttiva, su quelli minimi per la fase di trattazione/istruttoria e decisionale, stante la concentrazione dei relativi incumbenti.

P.Q.M.

Il Tribunale, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo promosso da **Parte_1** nei confronti di **CP_2** così decide:

- accoglie parzialmente l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 667/2025 emesso dal Tribunale di Parma il 29.05.2025;
- dichiara l'improponibilità della domanda avanzata dalla **CP_2** per la parte del credito azionato nascente dal contratto stipulato tra le parti il 01.08.2023;
- dichiara tenuta e condanna **Parte_1** al pagamento in favore di **CP_2** della somma di 32.330,00 Euro di cui alla fattura n. 13/2024, credito nascente dal contratto di noleggio a freddo del 12.08.2023, oltre agli interessi moratori al saggio dell'art. 5 D.Lgs. 231/2002 dal 24.04.2025 al saldo effettivo;
- condanna **Parte_1** a rifondere a **CP_2** le spese del giudizio di opposizione, liquidate sul valore dell'accolto in Euro 5.261,00 per compenso professionale, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.

Così deciso in Parma il 5 maggio 2026

Sentenza resa ex art. 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura e allegata al verbale.

Il Giudice
Cristina Ferrari